

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (AS. 2685)

PROPOSTE EMENDATIVE

Indice

1. Proroga del termine di utilizzo del credito d'imposta su energia e gas
2. Incremento del credito d'imposta su energia e gas per il III trimestre 2022
3. Proroga e potenziamento del credito d'imposta su energia e gas per il IV trimestre 2022
4. Iper deducibilità del costo dell'energia sostenuto nel 2022
5. Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica

1. Proroga del termine di utilizzo del credito d'imposta su energia e gas

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 6 sostituire le parole << entro la data del 31 dicembre 2022 >> con le seguenti: << entro la data del 31 dicembre 2023 >>;*
- *al comma 7 sostituire le parole << entro la medesima data del 31 dicembre 2022 >> con le seguenti: << entro la medesima data del 31 dicembre 2023>>.*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame pone l'obiettivo di rendere più agevole usufruire del credito d'imposta energia e gas disciplinato dal d.l. n. 115/2022 (c.d. Decreto "Aiuti bis") per il III trimestre 2022.

L'attuale disposizione normativa, infatti, prevede la possibilità di compensare il credito di imposta entro il termine del 31 dicembre 2022. Si tratta tuttavia di una scadenza eccessivamente ridotta, in considerazione dei necessari tempi di valorizzazione e certificazione del credito da parte delle imprese. Si ricorda peraltro che la normativa in vigore concede un termine di 60 giorni alle imprese fornitrici per trasmettere ai clienti il conteggio dei maggiori costi, pertanto le aziende rischiano di avere conoscenza dell'effettivo credito compensabile solo a ridosso della fine dell'anno.

Si propone pertanto di estendere la possibilità di compensare fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta maturato per il III trimestre 2022, in modo da garantire un termine congruo alle imprese per usufruire dell'agevolazione in esame.

Copertura finanziaria

Non si prevedono maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta infatti solo di prevedere un termine più ampio per usufruire del credito d'imposta energia e gas la cui quantificazione non subisce alcuna modifica.

2. Incremento del credito d'imposta su energia e gas per il III trimestre 2022

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 3, dopo le parole <<15 per cento>>, aggiungere le parole <<ovvero pari al 50 per cento>> e sostituire le parole <<superiore al 30 per cento>> con le parole <<rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento>>*
- *al comma 8 sostituire le parole << 3.373,24 >> con << 9.330,84 >> e le parole <<995,40>> con << 6.953 >>. Al medesimo comma, dopo le parole << si provvede ai sensi dell'articolo 43 >> aggiungere il seguente periodo << Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).>>*

Relazione illustrativa

Il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta (15%), in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022. In particolare, è possibile beneficiare del credito d'imposta qualora il prezzo per l'acquisto della componente energetica - calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In considerazione della gravità della crisi energetica in atto e delle gravissime ripercussioni che sta determinando sul tessuto economico e produttivo del nostro Paese, si rende necessario potenziare il suddetto credito d'imposta, innalzando l'ammontare della detrazione spettante (dal 15% al 50%), nel caso in cui si sia subito un incremento del costo dell'energia superiore al 100%, proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento e i valori registrati nel 2019.

Copertura finanziaria

Il potenziamento del citato credito d'imposta "elettrico", per il terzo trimestre del 2022, determina un costo complessivo di circa 6.953 milioni di euro.

Tale importo è stato calcolato riferendosi ai dati contenuti nell'ultima Relazione annuale dell'Arera (luglio 2022). Prima di tutto, sono stati moltiplicati i consumi aggregati di energia elettrica trimestrali dei clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari a circa 28 milioni di MWh) per il Prezzo Unico Nazionale (PUN) - che è stimato, per il terzo trimestre 2022, a 496,66 €/MWh - ricavando, in tal modo, il costo dell'energia elettrica, riferito al terzo trimestre 2022, per la suddetta categoria di clienti finali (13.906,48 milioni di euro). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito d'imposta, pari al 50%, per l'intero ammontare della predetta spesa, si stima che il costo della misura, per i clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è pari a circa 6.953 milioni di euro.

Il costo della misura potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria nelle risorse derivanti dai proventi delle aste ETS versati dal GSE alla tesoreria dello Stato (che ammonta, al 31 marzo 2022, a circa 9,6 miliardi di euro).

3. Proroga del credito d'imposta su energia e gas per il IV trimestre 2022

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

<< 6-bis. 1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento, ovvero pari al 50 per cento, della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento, ovvero superiore al 100 per cento, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1 e 2, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il quarto trimestre dell'anno 2022.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie

richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5.984 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5.578 milioni di euro relativi al comma 1 e 406 milioni di euro relativi al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. >>

Relazione illustrativa

I decreti legge Aiuti e Aiuti bis (d.l. n. 50/2022 e d.l. n. 115/2022) hanno introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta (15% e 25%), in favore delle imprese e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energetica e del gas per il II e III trimestre 2022.

In considerazione della gravità della crisi energetica in atto e delle gravissime ripercussioni che sta determinando sul tessuto economico e produttivo del nostro Paese, si rende necessario prorogare al IV trimestre 2022 e potenziare il credito d'imposta per energia elettrica, innalzando l'ammontare della detrazione spettante (dal 15% al 50%), nel caso in cui si sia subito un incremento del costo dell'energia superiore al 100%, proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento e i valori registrati nel 2019.

Copertura finanziaria

La proroga ed il potenziamento del credito d'imposta energia e gas, per il quarto trimestre del 2022, determina un costo complessivo di circa 5.984 milioni di euro. Tale importo è stato calcolato tenendo conto di valori previsionali pari alle quotazioni MTE dei prodotti mensili, trimestrali e annuali peak e base load pubblicati sul sito del Gestore dei mercati energetici - GME (considerati statisticamente come indice maggiormente significativo del prezzo dell'energia a medio termine). Sono stati moltiplicati i consumi aggregati di energia elettrica trimestrali dei clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari a circa 28 milioni di MWh) per il Prezzo Unico Nazionale (PUN) - che è stimabile, per il quarto trimestre 2022, a 504,37 €/MWh - ricavando, in tal modo, il costo dell'energia elettrica, riferito al quarto trimestre 2022, per la suddetta categoria di clienti finali (14.122 milioni di euro). Stimando che la maggior parte delle imprese (70%) ha subito un incremento di costi superiore al 100% e, quindi, avrà diritto al credito d'imposta del 50%, mentre il 30% delle imprese beneficerà del credito pari al 15%, si stima che il costo della misura, per i clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è pari a circa 5.578 milioni di euro. Tale valore si ricava moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito d'imposta (15% o 50%) per l'ammontare della spesa per l'energia del III trimestre, considerando la stima della percentuale di soggetti che avranno diritto all'una o all'altra agevolazione (il costo dell'energia elettrica per le imprese che hanno

subito un incremento di spesa non superiore al 30%, è stimabile in un valore pari a 4.237 mln di euro, con un credito d'imposta del 15%, pari quindi a 635,55 mln di euro. Il costo dell'energia elettrica per le imprese che hanno subito un incremento di spesa superiore al 100%, è stimabile in un valore pari a 4.942 mln di euro, per un totale complessivo di circa 5.578 milioni di euro).

Quanto al credito d'imposta per il gas, si ricorda di seguito la stima degli oneri che è stata calcolata nel Decreto Aiuti bis per la proroga dell'agevolazione al III trimestre 2022: la Relazione Tecnica al provvedimento, tenuto conto che la RT alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel terzo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel terzo trimestre dell'anno è generalmente simile a quello del trimestre precedente), si stima un consumo nel predetto trimestre di circa 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel terzo trimestre 2022, di 1,082 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 91 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25%, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 270,60 milioni di euro.

Considerando che, per il IV trimestre, i consumi di gas saranno più elevati con l'approssimarsi dell'inverno e che il costo della materia prima è in rialzo, è possibile stimare un onere per lo stato maggiore di circa il 50% rispetto a quello del III trim 2022, ossia pari a circa 406 mln di euro.

Il costo della misura potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria nelle risorse derivanti dai proventi delle aste ETS versati dal GSE alla tesoreria dello Stato (che ammonta, al 31 marzo 2022, a circa 9,6 miliardi di euro), oppure attraverso il maggiore gettito derivante dall'IVA o ancora attraverso la tassazione degli extraprofiti delle società energetiche.

4. Iper deducibilità del costo dell'energia sostenuto nel 2022

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

<< 6-bis. 1 Ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, l'incremento del costo sostenuto per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è maggiorato del 150 per cento.

2. L'incremento del costo di cui al comma precedente, al quale si applica la maggiorazione del 150 per cento, è calcolato tenendo conto della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto alla medesima spesa sostenuta nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.610 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 >>

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa pone l'obiettivo di sostenere le imprese maggiormente colpite dalla crescita esponenziale dei costi di energia elettrica registrata negli ultimi mesi, attraverso una deducibilità maggiorata (250%) per l'incremento della spesa energetica del 2022 registrata rispetto al 2021.

In considerazione della gravità della crisi energetica in atto e delle gravissime ripercussioni che sta determinando sul tessuto economico e produttivo del nostro Paese, si rende infatti necessaria una misura di sostegno che possa concretamente aiutare le imprese nel far fronte all'emergenza in corso, soprattutto nel caso in cui non ci sia capienza per usufruire di crediti d'imposta.

Copertura finanziaria

La proposta in esame determina un costo a carico della finanza pubblica di circa 8.610 milioni di euro. Sulla base dei dati ARERA, si stima una spesa annuale per il 2022 dei consumi aggregati di energia elettrica dei clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW pari a circa 112 milioni di MWh per il Prezzo Unico Nazionale (PUN) - che è stimato, su una media annuale, a 308,11 €/MWh - ricavando, in tal modo, il costo dell'energia elettrica, riferito al 2022, per la suddetta categoria di clienti finali (34.508 milioni di euro).

Il costo annuale medio del 2021 è stato pari a 124,4 €/MWh, per una spesa totale quindi di 13.933 mln di euro (considerando i medesimi consumi annuali di 112 milioni di MWh). Pertanto, nel 2022, la spesa per l'energia ha subito un incremento di 20.575 mln di euro. L'incremento al 150%, ai fini della maggiore deducibilità, rappresenta un valore di 30.862 mln di euro, equivalente ad un costo per lo Stato di 8.610 mln di euro, ossia pari alla minore Ires e Irap incassati (Ires 24% e Irap 3,9%: 27,9% su 30.862 mln di euro).

Il costo della misura potrebbe trovare adeguata copertura finanziaria nelle risorse derivanti dai proventi delle aste ETS versati dal GSE alla tesoreria dello Stato (che ammonta, al 31 marzo 2022, a circa 9,6 miliardi di euro), oppure attraverso il maggiore gettito derivante dall'IVA o ancora attraverso la tassazione degli extraprofiti delle società energetiche.

5. Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

<< 6-bis. 1. Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2424, comma 1, lett. B.I del codice civile e dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'incremento del costo relativo all'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, rispetto al medesimo costo sostenuto nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, può essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio delle imprese di cui al comma 1 ed è deducibile in un massimo di dieci quote annuali di ammortamento di pari importo.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 rileva sia ai fini delle imposte sui redditi che anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo. >>

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone di introdurre, in deroga agli attuali principi contabili e limitatamente all'incremento delle spese per l'energia elettrica sostenute nel 2022 rispetto al 2021, la possibilità di capitalizzare tali costi fino ad un massimo di dieci quote annuali di ammortamento.

Si tratta di una opzione esercitabile dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, che stanno subendo pesantissime ripercussioni dalla grave crisi energetica in atto. È quindi opportuno prevedere una misura di sostegno come quella in oggetto che, ferma restando l'eccezionalità dell'evento, possa aiutare le imprese a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni.

Copertura finanziaria

Non si prevedono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.